# PROVINCIA DI PAVIA

Codice ente
11142

DELIBERAZIONE N. 35
in data: 30.12.2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE

# **DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA pubblica

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100.

L'anno **duemilaventi** addi **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **19.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BELFORTI ALESSANDRO	Presente	8 - PIETRA CLAUDIO	Presente
2 - BOTTANI ALESSANDRO	Presente	9 - POLITI FABIO	Presente
3 - COVINI DAVIDE	Presente	10 - SCAGNI ANDREA	Assente
4 - MALASPINA ALAN	Presente	11 - ZANGRANDI CLAUDIO	Assente
5 - MARCHI CLAUDIO	Presente	12 -	
6 - MORGANTI VALERIA	Assente	13 -	
7 - NEGRI EMANUELA	Presente		

Totale presenti 8
Totale assenti 3

Assiste il Segretario Comunale Sig. **D'ARPA ELISABETTA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BELFORTI ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

#### Parere n. 17

Parere dell'Organo di revisione in merito alla "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100".

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (Tusp);

### Richiamato l'art. 20 del Tusp ed in particolare:

- ▶ il comma 1, che stabilisce che "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";
- ▶ il comma 2, che impone alle amministrazioni pubbliche l'adozione di un piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni, corredato da un'apposita relazione tecnica, in cui siano specificati modalità e tempi di attuazione ove, in sede di analisi, rilevino la sussistenza di anche una sola delle condizioni ivi specificate;
- ▶ il comma 3, secondo cui i piani annuali di razionalizzazione delle partecipazioni, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto Legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;
- ▶ il comma 4, secondo cui , in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

Visto l'art. 1 comma 723 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, (legge di bilancio 2019) con la quale è stato aggiunto, all'art. 24 del TUSP il comma 5-bis. Tale comma, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021, sospende per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, così come prevista dal comma 4 dell'art. 24 e l'applicazione della sanzione in caso di mancata alienazione nei termini, prevista dal comma 5 dello stesso art. 24.

### Considerato che l'Ente ha provveduto:

- alla revisione straordinaria della partecipazioni prevista all'art 24 comma 1 del TUSP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25/09/2017 individuando le misure di razionalizzazione:

- alla revisione ordinaria delle partecipazioni prevista all'art. 20 del TUSP con deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 03/10/2018.

Rilevato che l'Ente ha attivato le misure previste dai piani;

Richiamato l'art. 239 comma 1 lett. a) del D.Lgs 267/2000.

Il Revisore nello svolgimento dell'attività di collaborazione con il Consiglio Comunale, esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

in merito alla documentazione predisposta ai fini degli adempimenti previsti dal piano di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2019.

Darfo Boario Terme, 18 dicembre 2020



#### PROVINCIA DI PAVIA

### PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria Personale merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

### **ESPRIME**

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità contabile per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA PERSONALE

Rag. Emanuelli Silvia

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

#### PROVINCIA DI PAVIA

### PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME INTEGRATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

#### **ESPRIME**

X Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica;

parere non favorevole/contrario in ordine alla sola regolarità tecnica per le seguenti motivazioni:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Diego Boiocchi

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di C.C. n. 35 del 30.12.2020

Dato atto che, in considerazione delle misure restrittive connesse all' emergenza CoViD 19 e delle modalità alternative consentite rispetto alle usuali modalità di tenuta delle riunioni, la seduta si è svolta in modalità telematica (conference call) con regolare verifica delle presenze e delle votazioni.

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni e le Unioni di Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che questo Ente, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - "a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma l, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. è obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre dell'anno precedente;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n. 4 del 31.03.2016 e presa d'atto con deliberazione consiliare n. 13 del 11.04.2016, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 25-09-2017 con cui è stato approvato il Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni possedute, ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 03.10.2018 dall'oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. – PRESA D'ATTO E ADOZIONE – TRASMISSIONE ALL'ORGANO CONSILIARE con la quale si è provveduto ad effettuare la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni possedute dall'Ente, al fine di verificare il permanere dei requisiti di legge per detenere le partecipazioni medesime, ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del richiamato D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 in data 28.11.2018 di revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 16.12.2019 di revisione annuale delle partecipazioni societari ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.;

DATO ATTO che, in particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, ai sensi del T.U. sono state oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, detenute, al 23/09/2016, attraverso un "tramite" di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società "quotata" come definita dall'art. 2, comma 1, lettera p) del T.U.;

DATO ALTRESI' ATTO che l'art. 20. T.U.S.P rubricato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" prevede:

"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi l e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

- 3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

## DATO ATTO che ai fini dell'applicazione del T.U. si intende:

- per "partecipazione": la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi" (art. 2, comma 1, lett. f);
- per "società": società per azioni (spa), società in accomandita per azioni (sapa), società a responsabilità limitata (S.r.l.), società di persone, società consortili per azioni, società consortili a responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma 1, lett. 1);
- per "partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una società o altri organismi soggetti a controllo da parte dell'Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, lett. g);
- per "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo" (art. 2, comma 1, lett. b).

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale dell'Ente e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1, D.Lgs. n.

175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici dell'Ente competenti;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 in data 28.07.2017 avente a oggetto "Fusione per incorporazione di ACAOP S.p.A. e BRONI STRADELLA S.p.A. in BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. – Determinazioni inerenti e conseguenti";

DATO ATTO che con atto di fusione per incorporazione avvenuto in data 05.12.2017 a rogito notaio Marco Boiocchi si perfezionava l'operazione di fusione per incorporazione, con piena efficacia 01.01.2018;

DATO ATTO che con la sopra richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 stabiliva quanto riportato nel seguente prospetto riassuntivo:

A) PARTECIPAZIONI RICONDUCIBILI NELL'ALVEO DELLE CASISTICHE DI CUI ALL'ART 4 TUSP:				
Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazion e	Azioni	
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3102%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione con decorrenza 1.1.2018	
BRONI STRADELLA SPA (in house providing)	1,9603%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1,2018	
ACAOP SPA	3,344%	diretta	Perfezionata fusione per incorporazione in Broni Stradella Pubblica srl con decorrenza 1.1.2018	
ACQUA PLANET SRL SSD	1,862%	indiretta	mantenimento	
PAVIA ACQUE SCARL	0,537709%	indiretta	mantenimento	
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,048%	indiretta	mantenimento	
4 COMMI 1, 2, 3 E 7 O CI	B) PARTECIPAZIONI NON RICONDUCIBILI ALLE FATTISPECIE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 COMMI 1, 2, 3 E 7 O CHE RICADONO IN UNA DELLE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016:			
Denominazione Società	Quota	Tipo di	Azioni	

	posseduta	partecipazion e	
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,002713%	indiretta	Indirizzi per Dismissione
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,01537777 %	indiretta	Indirizzi per Dismissione
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,839989%	indiretta	Indirizzi per razionalizzazione costi Consiglio di amministrazione

CONSIDERATO che la predetta deliberazione è stata trasmessa alle società partecipate dell'Ente per i provvedimenti conseguenti;

DATO ATTO che alla data del 31.12.2017 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

### PARTECIPAZIONI DIRETTE:

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3102%	diretta
BRONI STRADELLA SPA (in house providing)	1,9603%	diretta
ACAOP SPA	3,344%	diretta

### **PARTECIPAZIONI INDIRETTE:**

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL	1,862%	indiretta
SSD		
PAVIA ACQUE SCARL	0,537709%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE	0,048%	indiretta
SRL		
BANCA	0,002713%	indiretta
CENTROPADANA		
SOCIETÀ COOPERATIVA		
ASCOM FIDI SOCIETÀ	0,01537777	indiretta
COOPERATIVA	%	
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	0,839989%	indiretta
L LOCE SILL		

DATO ATTO che, a seguito delle variazioni intervenute, come sopra richiamato, alla data del 31.12.2018 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

### **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,3519	diretta

# PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	3,1843%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5420%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08178%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,004897%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,02891%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,4363%	indiretta

DATO ATTO che alla data del 31.12.2019 questo Ente deteneva quindi le seguenti partecipazioni:

### **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L	3,5318	diretta

# PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	3,3552%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5711%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08618%	indiretta

BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,005160%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,03047%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,5134%	indiretta

CONSIDERATO che è stata avviata la dismissione della società ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA; il C.d.A. di Broni Stradella Pubblica S.r.l. ha, in data 26.09.2019, deliberato il recesso da ACOM Fidi e la richiesta di rimborso della quota di partecipazione di Euro 45.000,00 come si evince, per altro, dal Bilancio di Broni Stradella Pubblica S.r.l. chiuso al 31.12.2019 e approvato nella seduta dell'Assemblea Ordinaria in data 26.06.2020;

DATO ATTO che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell'attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 ribadendo gli indirizzi di dismissione / razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) – BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espressi dai Responsabili di settore,

Con la seguente votazione per alzata di mano:

Consiglieri presenti e votanti	8
Favorevoli:	8
Astenuti:	0
Contrari:	0

#### **DELIBERA**

- 1) di richiamare l'esito della ricognizione effettuata con la deliberazione di Consiglio n. 42 del 28.11.2018 avente ad oggetto "Revisione annuale delle partecipazioni societarie ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.";
- 2) di dare atto che alla data del 31.12.2019 questo Ente deteneva le seguenti partecipazioni:

### **PARTECIPAZIONI DIRETTE:**

Denominazione Società	Quota	Tipo di
	posseduta	partecipazione

BRONI STRADELLA	3,5318	diretta	
PUBBLICA S.R.L			

## PARTECIPAZIONI INDIRETTE (tramite Broni Stradella Pubblica S.r.l.)

Denominazione Società	Quota posseduta	Tipo di partecipazione
ACQUA PLANET SRL SSD	3,3552%	indiretta
PAVIA ACQUE SCARL	0,5711%	indiretta
GAL OLTRE PO PAVESE SRL	0,08618%	indiretta
BANCA CENTROPADANA SOCIETÀ COOPERATIVA	0,005160%	indiretta
ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA	0,03047%	indiretta
BRONI STRADELLA GAS E LUCE SRL	1,5134%	indiretta

- 3) di dare atto che è stata avviata la dismissione della società ASCOM FIDI SOCIETÀ COOPERATIVA; il C.d.A. di Broni Stradella Pubblica S.r.l. ha, in data 26.09.2019, deliberato il recesso da ACOM Fidi e la richiesta di rimborso della quota di partecipazione di Euro 45.000,00 come si evince, per altro, dal Bilancio di Broni Stradella Pubblica S.r.l. chiuso al 31.12.2019 e approvato nella seduta dell'Assemblea Ordinaria in data 26.06.2020;
- 4) di approvare la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31.12.2019;
- 5) di dare atto che non vi sono partecipazioni da alienare ma che si proseguirà nell'attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 28.11.2018 ribadendo gli indirizzi di dismissione / razionalizzazione delle partecipazioni indirette detenute per tramite di BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l. nelle seguenti società: BANCA CENTROPADANA SOCIETA' COOPERATIVA (indirizzi di dismissione) BRONI STRADELLA GAS e LUCE S.r.l. (indirizzi per razionalizzazione costi consiglio di amministrazione);
- 6) di demandare alla Giunta dell'Ente il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Ente;
- 8) di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo,
- 9) di incaricare i competenti uffici dell'Ente per l'attuazione di quanto sopra deliberato, e per l'assolvimento delle comunicazioni di legge;

Successivamente con la seguente votazione per alzata di mano:

8

Consiglieri presenti e votanti

Favorevoli: 8

Astenuti: 0

Contrari: 0

## **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. 267/2000.

### Letto, approvato e sottoscritto:

### IL PRESIDENTE BELFORTI ALESSANDRO

### IL SEGRETARIO COMUNALE D'ARPA ELISABETTA

Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
ai sensi del codice dell'amministrazione digitale	ai sensi del codice dell'amministrazione digitale
D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.	D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 07.01.2021 al 22.01.2021

Addì, 07.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'ARPA ELISABETTA

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- □ La presente deliberazione divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
- □ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Arena Po, li . .

IL SEGRETARIO COMUNALE D'ARPA ELISABETTA

Firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n.82/2005 e s.m.i.